

APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2002

Applicazione del decreto legislativo n. 231/2002 (in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) ai soggetti esercenti una libera professione.

Procedendo per soluzioni successive, si deve in primo luogo affermare che l'art. 2 del D. Lgs n. 231/2002 rubricato "Definizioni", prevede espressamente che "ai fini del presente decreto si intende per: transazioni commerciali, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" nonché che, per "imprenditore, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione".

Di tal che, pare che l'applicazione del suddetto decreto legislativo ai rapporti coinvolgenti gli architetti sia di tutta evidenza.

In punto di decorrenza degli interessi moratori, peraltro, gli stessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, se previsti.

Per quanto riguarda i profili di risarcimento dei danni l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, prevede che "il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile".

Al fine di ottenere il ristoro di eventuali danni, dunque, occorrerà non solo provarli, ma anche la circostanza che il ritardo sia imputabile al committente.